

§ 79. - D.M. 20 maggio 1983. Caratteristiche tecnico-operative delle unità navali da adibire al servizio di vigilanza di cui all'art. 2, lettera c), della L. 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (G.U. 17 ottobre 1983 n. 285).

Art. 1. Le unità navali da adibire al servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese quelle di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale, debbono avere le seguenti caratteristiche tecnico-operative:

- dislocamento a nave scarica non inferiore a 800 tonn.;
- velocità massima 19 nodi;
- autonomia 3.000 miglia a velocità di crociera di 16 nodi;
- radar di navigazione e radar di scoperta;
- sistema di telecomunicazioni, tale da assicurare il

collegamento con le reti a terra, con le unità navali militari e mercantili, nonché con gli aeromobili militari e civili;

- sistema di appontaggio e ricovero per un elicottero medio-leggero, del tipo in dotazione alla Marina militare;

- armamento esclusivamente di difesa, costituito da un cannone di piccolo calibro, e da due mitragliere da 20/70, forniti direttamente dalla Marina militare.

Art. 2. Le unità navali indicate nell'articolo che precede debbono essere progettate ed attrezzate anche per l'effettuazione del soccorso in zone d'altura e delle operazioni antinquinamento nelle predette zone.

Art. 3. L'aggiudicazione della fornitura delle unità indicate negli articoli che precedono avviene mediante appalto-concorso, sulla base delle già indicate caratteristiche tecnico-operative, integrate, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 979, citata in premessa.